CONVENZIONE

GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO
e
ARCIDIOCESI DI L'AQUILA

Premesso che

- con DGR n. 624 in data 2 novembre 2009 ad oggetto "Accordo di Programma del 16 giugno 2009 tra Regione Lombardia - Regione Abruzzo -Provincia di L'Aquila - Comune di L'Aquila - Arcidiocesi Metropolita di L'Aquila. Realizzazione residenza universitaria in L'Aquila, località Coppito." è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione della Residenza Universitaria, realizzata dalla Regione Lombardia, in L'Aquila, - località Coppito, all'Arcidiocesi Metropolita di L'Aquila;
- con la medesima DGR è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Politiche dell'Istruzione, dell' Educazione e del Diritto allo Studio di procedere alla firma della convenzione stessa;
- che in data 19 novembre 2009 la Regione Lombardia ha ceduto e trasferito, senza corrispettivo alcuno, al Comune di L'Aquila la proprietà superficiaria del complesso immobiliare destinato a residenza universitaria realizzata dalla medesima sul terreno concessole in diritto di superficie trentennale dall'Arcidiocesi di L'Aquila in data 30 luglio 2009;
- che il Comune di L'Aquila - Servizio Opere Pubbliche - con determinazione dirigenziale n. 92 in data 2 marzo 2010, trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 15772 del 29 marzo 2011, ha trasferito a titolo gratuito ed in ottemperanza agli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 16 giugno 2009, ratificato con deliberazione consiliare n. 72 del 13 luglio 2009, alla Regione Abruzzo l'uso della struttura della residenza universitaria di che trattasi realizzata dalla Regione Lombardia in località Coppito, sulla particella n. 499 del foglio 60 del comune censuario di L'Aquila, affinché la Regione stessa, attraverso le sue articolazioni, provvedesse alla relativa gestione;

- che il 16 giugno 2009 è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo e l'Arcidiocesi-Sede Metropolitana - di L'Aquila scrittura aggiuntiva all'Accordo di Programma del 16 giugno 2009, con la quale si è convenuto e stipulato che:
    - ✓ le parti dichiarano di conoscere tutto quanto previsto nell'Accordo di Programma di cui sopra e, di esso, ogni impegno diritto ed obbligazione posto a favore ed a carico delle rispettive parti sottoscrittrici;
    - ✓ la Regione Abruzzo, in ragione della circostanza che l'Arcidiocesi ha posto a disposizione, in diritto di superficie per anni trenta ed a titolo gratuito, l'area di sedime dell'intervento, si impegna a concedere all'Arcidiocesi di L'Aquila, qualora questa acconsenta, una volta ultimata, la gestione dell'intero complesso destinato a residenza universitaria con il relativo vincolo di destinazione per la quale è stata realizzata, con tutti gli annessi e connessi necessari alla propria utilizzazione, previo debito inventario;
    - ✓ l'Arcidiocesi di L'Aquila si impegna a gestire detta residenza universitaria in conformità e nel rispetto delle norme, delle regole e delle tariffe vigenti, facendole proprie, così come stabilite dall'Azienda Regionale del Diritto allo Studio;

CONSIDERATO CHE

con DGR 381 del 13.06.2011

- si è dato atto che , l'Arcidiocesi di L'Aquila gestisce la Residenza Universitaria "S. Carlo Borromeo" realizzata dalla Regione Lombardia in località Coppito, a decorrere dall'Anno Accademico 2009/2010 senza oneri economici di qualsiasi natura a carico della Regione Abruzzo, ivi comprese le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e che la medesima Regione non ha assunto alcuna responsabilità nell'organizzazione e nella gestione del servizio di alloggio già fornito nella Residenza.
- è stato approvato uno schema di convenzione tra Regione Abruzzo ed Arcidiocesi dell'Aquila per l'affidamento della Gestione della Residenza Universitaria "S. Carlo Borromeo" realizzata dalla Regione Lombardia, in località Coppito, all'Arcidiocesi di L'Aquila che sostituisce lo schema di convenzione allegato alla ripetuta deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 2 novembre 2009;
- si è stabilito che l'adozione della stessa deliberazione , non comporta oneri economici di qualsiasi natura a carico della Regione Abruzzo, ivi comprese le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Residenza universitaria di che trattasi;

evidenziato che

- Con nota del 19 ottobre 2020 la parrocchia Universitaria San Giuseppe Artigiano di L'Aquila (a cui la è stata affidata gestione della residenza Universitaria San Carlo Borromeo dall'Arcidiocesi dell'Aquila con Convenzione sottoscritta in data 01 Agosto 2011) ha richiesto, in qualità di Ente gestore della Residenza Universitaria, di poter locare le eventuali stanze che si dovessero rendere disponibili, in favore di

soggetti privati per un utilizzo più efficiente della struttura tale da poter sostenerne l'onere economico derivante dal suo mantenimento, anche in considerazione dell'emergenza Covid -19;

- con successiva nota integrativa della precedente, in data 19 febbraio 2021, la parrocchia Universitaria San Giuseppe Artigiano di L'Aquila, a seguito dell'esito dell'incontro del 21 gennaio 2021 con il presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, ha illustrato nel dettaglio la richiesta di utilizzo delle 60 camere doppie, per un numero potenziale di 120 posti assegnabili, proponendo di assicurare agli studenti almeno il 60% dei posti disponibili e devolvendo il restante 40% ad uso foresteria, in base alle richieste pervenute, adottando comunque un criterio di precedenza a favore degli studenti occasionalmente presenti, assegnisti, dottorandi e ricercatori universitari;

- L'arcidiocesi di l'Aquila con nota del 18 Marzo 2021, ha fatto proprie in toto, le ragioni rappresentate dalla parrocchia Universitaria San Giuseppe Artigiano di L'Aquila nel quesito posto circa l'autorizzazione a procedere alla locazione di stanze che eventualmente dovessero rendersi disponibili a favore di soggetti privati per un utilizzo più efficiente della struttura tale da sostenerne l'onere economico;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. del , ad oggetto "Accordo di Programma del 16 giugno 2009 tra Regione Lombardia - Regione Abruzzo - Provincia di L'Aquila - Comune di L'Aquila - Arcidiocesi Metropolita di L'Aquila.. Approvazione di nuovo Schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Arcidiocesi di L'Aquila". Adeguamenti conseguenze emergenza Covid-19", ha approvato, tra l'altro, lo schema della presente convenzione;

- la Giunta Regionale con la ripetuta deliberazione n. del ha dato mandato al Dirigente del Servizio "Istruzione - Formazione - Universita'" – DPG021 - della Direzione "Lavoro-Sociale" (DPG), a sottoscrivere la presente convenzione in coerenza con quanto definito nella citata Scrittura aggiuntiva all'Accordo di Programma ;

tutto ciò premesso evidenziato e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rete integrata dei servizi residenziali

L'Arcidiocesi di L'Aquila accetta di partecipare alla rete dei servizi residenziali a favore degli studenti iscritti all'Università di L'Aquila e degli altri Istituti parificati per legge alle Università.

Obiettivo della rete integrata è la realizzazione di ogni forma di collaborazione ed intervento a favore dell'ospitalità di studenti universitari, secondo le seguenti linee guida:

- Generalità: tutti gli interventi sono rivolti alla generalità degli studenti;

- Solidarietà: gli interventi sono posti in essere con l'intento di tutelare prioritariamente gli studenti bisognosi;
- Responsabilità: gli interventi sono orientati al mantenimento dei necessari requisiti di merito da parte dello studente;
- Sussidiarietà: gli interventi mirano alla valorizzazione delle esperienze presenti nel territorio;
- Integrazione: gli interventi mirano a favorire la mobilità internazionale e lo scambio delle esperienze;
- Qualità: gli interventi posti in essere devono garantire standard minimi di qualità.

Art. 2 – Adempimenti dell'Arcidiocesi

L'Arcidiocesi di L'Aquila si impegna a gestire la struttura della Residenza universitaria "S. Carlo Borromeo" di cui in premessa in conformità e nel rispetto delle norme, delle regole e delle tariffe vigenti in materia di diritto allo studio universitario, facendole proprie, così come applicate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), assumendo ogni responsabilità nell'organizzazione e nella gestione del servizio di alloggio fornito nella Residenza.

L'Arcidiocesi di L'Aquila effettua la propria attività nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 della presente convenzione e gestisce il servizio di alloggio presso la suddetta struttura per un massimo di 120 studenti universitari.

Al fine del potenziamento e del miglioramento della rete integrata dei servizi di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'Arcidiocesi di L'Aquila si dichiara disponibile a partecipare alle rilevazioni sulla Soddisfazione del Cliente svolte periodicamente dalla Regione Abruzzo.

Art. 3 – Emergenza Covid-

Temporaneo utilizzo residuale struttura

a favore dei privati

L'Arcidiocesi di L'Aquila pur effetuando la propria attività nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 e 2 della presente convenzione e gestendo sulla base di quanto disposto nella citata convenzione il servizio di alloggio presso la suddetta struttura prioritariamente a favore degli studenti , si impegna (a fronte di numero potenziale di 120 posti assegnabili) ad assicurare agli studenti almeno il 60% dei posti disponibili devolvendo il restante 40% ad uso foresteria, in base alle richieste pervenute, adottando comunque un criterio di precedenza a favore degli studenti occasionalmente presenti, assegnisti, dottorandi e ricercatori universitari, per assicurare in periodo di emergenza Covid ,la copertura degli oneri economici derivanti dal mantenimento della residenza con un più efficiente utilizzo della struttura stessa.
Al termine del periodo di emergenza Covid-19, quanto disposto con il presente articolo, cessa di aver i suoi effetti normativi.

Art. 4 – Oneri

La presente convenzione tra Regione Abruzzo e Arcidiocesi di L'Aquila non comporta oneri economici di qualsiasi natura a carico della Regione Abruzzo, ivi comprese le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Residenza universitaria di che trattasi.

L'avvenuta gestione della Residenza universitaria da parte dell'Arcidiocesi di L'Aquila, a decorrere dall'Anno Accademico 2009/2010 fino alla data di sottoscrizione della presente convenzione, non comporta oneri economici di qualsiasi natura a carico della Regione Abruzzo, ivi comprese le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Residenza universitaria di che trattasi, né determina per la medesima Regione alcuna responsabilità nell'organizzazione e nella gestione del servizio di alloggio già fornito nella Residenza.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata pari ad anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni 5 anni, salvo disdetta ,mezzo PEC, di una delle due parti, entro e non oltre 6 mesi antecedenti la relativa scadenza.

L'Aquila, lì

ARCIDIOCESI DI L'AQUILA	REGIONE ABRUZZO
L'Arcivescovo Metropolita	Il Dirigente del Servizio DPG021
Giuseppe Card. Petrocchi	Dott. ssa Nicoletta Bucco